

Aumento risorse ITS (art. 9 DDL bilancio)

Il disegno di legge di bilancio per il 2018 prevede anche un incremento progressivo dei Fondi per il finanziamento dei percorsi di ITS nel triennio 2018/2020.

Nello specifico, l'attuale stanziamento di 13 milioni di euro a valere sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875) viene incrementato di:

- 5 milioni per il 2018
- 15 milioni per il 2019
- 30 milioni a decorrere dal 2020.

Pertanto, a decorrere dal 2020 gli ITS potranno godere di un finanziamento aggiuntivo stabile di 30 milioni.

Tuttavia, le risorse aggiuntive, che per il 2018 ammontano a 5 milioni di euro, dovranno essere assegnate con un apposito DM del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data in vigore della legge, per definire quali programmi di sviluppo finanziare a livello nazionale.

Quindi, secondo questa formulazione le risorse stanziare dalla L. di bilancio dovrebbero essere ripartite dallo Stato alle Fondazioni sulla base di appositi programmi nazionali definiti dal Miur in coerenza con gli obiettivi della norma: "incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo di strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo di Industria 4.0".

Infine, la norma rinvia a un successivo DM, da adottarsi nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. di bilancio, l'individuazione dei criteri che devono possedere gli ITS (non esplicitando se il riferimento alle Fondazioni o ai percorsi erogati dagli stessi) e le modalità di rilascio del diploma di Tecnico superiore. La disposizione non precisa se il DM si riferirà solo ai nuovi percorsi aggiuntivi selezionati dal Miur sulla base del DM richiamato al comma 1 (DM di individuazione dei programmi che beneficiano dei 5 milioni aggiuntivi per il 2018) o a tutti i percorsi ITS.

Questa ultima disposizione potrebbe ricevere diverse censure in termini di legittimità e di iter (potrebbe essere richiesta almeno l'intesa in Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome considerata la materia).

Art. 9

Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria

1. Per consentire al sistema degli Istituti Tecnici Superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di euro 5 milioni di euro nell'anno 2018, 15 milioni di euro nell'anno 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i requisiti che gli Istituti Tecnici Superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.